



COMUNE DI PAZZANO
 (Città Metropolitana Reggio Calabria)
www.comune.pazzano.rc.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 27 di registro	Oggetto: Convenzione tra il Comune di Pazzano e la Cooperativa "Felici da Matti" da Roccella Ionica per la Raccolta di abiti usati e olio vegetale esausto con cassonetti propri.
Del 10/04/2017	

L'anno **duemiladiciassette** addì **10/04/2017** del mese di **aprile** alle ore 10.30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la **GIUNTA MUNICIPALE** nelle persone seguenti:

n. ord.	Cognome e nome	Qualifica	Presente (si - no)
1	Alessandro TAVERNITI	Sindaco-Presidente	Si
2	Salvatore VERDIGLIONE	Assessore	Si
3	Tiziano GALLO	Assessore	Si

Partecipa il Segretario Generale D.ssa **Diana Maria Rosa**

Il **Sindaco Presidente**, constatato il numero legale degli intervenuti;

- Visto il Dlgs 18/08/2000 n. 267;
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione i pareri sono espressi dai soggetti previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000, per come riportato in calce al presente, **DICHIARA APERTA LA SEDUTA** ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questa Amministrazione ha sempre dimostrato particolare interesse per le iniziative che puntano al riciclo e/o al riuso di materiali e di rifiuti con lo scopo di promuovere attività compatibili con l'ambiente;

CONSIDERATO:

- che con delibera n. 34 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 28/05/2010 questo Ente ha approvato una convenzione tra il Comune e la Cooperativa Sociale "Felici da matti" ONLUS, con sede in Roccella Ionica (RC), s.s. 106 km. 112,5, sulla raccolta di vestiti e scarpe usati, servizio che funziona regolarmente;
- che la convenzione in essere stipulata nell'anno 2010 è scaduta in quanto la durata era di anni cinque;
- che si rende necessario procedere al rinnovo della suddetta per ulteriori anni cinque da valere dalla data di stipula;

CONSIDERATO che la Cooperativa Sociale "Felici da matti" ONLUS, con sede in Roccella Ionica (RC), s.s. 106 km. 112,5, si è offerta di gestire all'interno del territorio di questo Comune un servizio di raccolta, trasporto e recupero di olio vegetale esausto di provenienza domestica;

EVIDENZIATO che il predetto servizio, oltre ad essere meritevole di attenzione, è particolarmente vantaggioso sia per l'Ente sia per l'intera comunità;

RITENUTO di aderire alla proposta della Cooperativa Sociale "Felici da matti" ONLUS, con sede in Roccella Ionica (RC), s.s. 106 km. 112,5, e di approvare allo scopo lo schema di convenzione che sia allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese;

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante del presente dispositivo e, per l'effetto:

1. rinnovare per ulteriori anni cinque la convenzione stipulata nell'anno 2010 riguardante la raccolta degli abiti usati;
2. di aderire al servizio erogato dalla Cooperativa Sociale "Felici da matti" ONLUS, con sede in Roccella Ionica (RC), s.s. 106 km. 112,5, relativo alla raccolta, trasporto e recupero di olio vegetale esausto di provenienza domestica nel Comune di Pazzano;
3. di approvare lo schema di convenzione sia per la raccolta di abiti usati, sia per la raccolta di oli vegetali esausti, tra questo Comune e la predetta Cooperativa che si allega al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di concedere a titolo di rimborso parziale delle spese di gestione un contributo di € 300.00;
5. di autorizzare il Sindaco, alla sottoscrizione della predetta convenzione;
6. di trasmettere copia della presente al responsabile del Servizio amministrativo per i successivi provvedimenti di competenza;
7. di trasmettere copia della convenzione sottoscritta alla Cooperativa Sociale "Felici da matti" ONLUS;
8. di dichiarare, con separata unanime favorevole votazione resa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI.....E LA
COOPERATIVA SOCIALE FELICI DA MATTI DI ROCCELLA JONICA**

In data tra il Comune di..... (che di seguito per brevità sarà chiamato “Ente”) con sede a via.....n. Codice Fiscale rappresentato da nato a il abilitato alla sottoscrizione del presente atto

e

la Cooperativa Sociale Felici da Matti (che di seguito per brevità sarà chiamata “Cooperativa”), con sede a Roccella Jonica in Contrada Lacchi S.S. 106 Km 112,5 Partita IVA 02244390809 iscritta nella sezione B al n. A 160496 dell’Albo Regionale delle Cooperative sociali, nella persona del suo legale rappresentante Dott.ssa Maria Teresa Nesci nato a Melito Porto Salvo il 23/10/1964 e residente a Roccella Jonica, abilitato alla sottoscrizione del presente atto

PREMESSO

- che, in conformità all’articolo 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381, l’Ente ha ritenuto con atto di procedere alla stipula con la Cooperativa di una convenzione;
-
- che con l’affidamento alla Cooperativa sociale delle attività oggetto della convenzione, l’Ente e la Cooperativa sociale si pongono i seguenti obiettivi:
diminuzione di alcune tipologie di rifiuti, sensibilizzazione ambientale;

che la scelta del convenzionamento con la Cooperativa sociale è motivata dal fatto che:
la stessa opera da anni su tutto il territorio della Locride e in altri territori della Calabria;
per la comprovata competenza e serietà nella gestione dell’attività di raccolta e recupero di alcune tipologie di rifiuti (CER 200110 e Cer 200125);

nonché dal fatto che la stessa Cooperativa, da anni si occupa della raccolta di abiti usati e oli vegetali esausti sul nostro Comune con proprio personale e mezzi propri;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

È affidato alla Cooperativa lo svolgimento delle seguenti attività:

RACCOLTA ABITI USATI E OLIO VEGETALE ESAUSTO con cassonetti propri;

Art. 2 - Durata

La convenzione ha durata quinquennale decorrente dalla data della stipula.

La convenzione potrà essere rinnovata..

Art. 3 – Requisiti della Cooperativa

La Cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione B dell’Albo regionale delle cooperative sociali con il numero A160496 e di aver presenti, nella propria compagine lavorativa, persone svantaggiate nelle misura minima prevista dalla Legge 381/1991, art. 4.

Art. 4 - Responsabile dell’attuazione della convenzione

L’Ente nomina quale responsabile della corretta attuazione della convenzione il Signor..... cui la Cooperativa sociale si rivolgerà.

Art. 5 – Modalità di rapporto con gli uffici competenti

Ogni rapporto intercorrente tra la Cooperativa sociale e l’Ente inerente la prestazione oggetto della convenzione sarà tenuto da e, per quanto riguarda la Cooperativa dal Legale Rappresentante della stessa.

. 6 - Obblighi dell’Ente

L’Ente si impegna a garantire uno spazio gratuito sul proprio territorio per il posizionamento del cassonetto e fare quanto possibile a pubblicizzare la raccolta delle due tipologie di rifiuti.

Art. 7 - Obblighi della Cooperativa

La Cooperativa sociale si impegna:
allo svuotamento periodico dei relativi cassonetti con mezzi e personale propri, e a comunicare al Comune il quantitativo raccolto secondo le disposizioni di legge;

Art. 8 - Soci volontari

Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell’esecuzione dell’attività, la Cooperativa sociale può avvalersi, nel rispetto delle norme contenute nell’articolo 2 della Legge 381/1991 dei soci volontari.

Art. 9 - Risoluzione della convenzione

La presente convenzione può essere risolta da ciascuno dei due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento della Cooperativa sociale;
- grave inadempimento dell’Ente;

Art. 10 - Controversie

Per ogni controversia che potesse insorgere nell’ambito dell’esecuzione della convenzione è competente il Foro di.....

Art. 11 – Rinvio alla normativa generale

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Letto confermato e sottoscritto

Per la Cooperativa Sociale

Per l’Ente

_____ lì _____

IL PRESIDENTE
Alessandro Taverniti

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. Il funzionario responsabile dei servizi Salvatore Passero	parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Il funzionario responsabile del servizio d.r Antonio Muscari
--	---

il sottoscritto Messo comunale dichiara che la presente deliberazione è stata:
Pubblicata all'Albo Pretorio On Line data comunicazione ai capigruppo

numero	Data	Numero prot.	Data
159	11/04/2017	901	11/04/2017

La stessa è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.pazzano.rc.it nella sezione Amministrazione trasparenza- provvedimenti

IL MESSO COMUNALE
Salvatore Passero

ESECUTIVITA' DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

	Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
X	Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n. 267)

Pazzano 11/04/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa